



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30/6/1994)

(modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27/2/1996)

CAPO I CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Disposizioni generali. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale ad eccezione dei casi di occupazioni temporanee ed occasionali previsti dall'art. 20, comma 2°, lett. a) e d) del presente Regolamento.

La domanda deve contenere: -le generalità e domicilio del richiedente;

-il motivo ed oggetto dell'occupazione;

-la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

-la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, con la domanda dovranno essere prodotti il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta e quant'altro necessario al fine dell'esame e della decisione dell'istanza.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data

sempre l a preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione o autorizzazione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Il Sindaco per le occupazioni permanenti provvede al rilascio o al diniego della concessione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o, nello stesso termine, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 3° dell'art. 3 del presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per l'autorizzazione o il diniego è stabilito in trenta giorni decorrenti dalla stessa data di cui al precedente comma.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini sopra previsti con i motivi del medesimo.

Art. 5 - Concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata dell'occupazione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione o autorizzazione stessa è subordinata.

Le concessioni e le autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le occupazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del beneficiario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni 9.
- Il beneficiario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6 - Prescrizioni per le occupazioni. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai beneficiari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al beneficiario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

Gli interessati devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7 - Divieto temporaneo di occupazione. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8 - Decadenza della concessione o autorizzazione. Può essere pronunciata la decadenza della concessione o autorizzazione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9 - Revoca della concessione o autorizzazione.
E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10 - Rinnovo delle concessioni e autorizzazioni. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza alle stesse condizioni. A tale scopo il beneficiario presenta apposita istanza, almeno 30 o 15 giorni prima della scadenza, rispettivamente, della precedente concessione o autorizzazione.

Art. 11 - Occupazioni abusive -Rimozione dei materiali. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l' autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 12 - Occupazioni d'urgenza Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale direttamente o via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto di posto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

CAPO II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13 - Disposizioni generali. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 14 - Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 13 sono suddivisi in due categorie come da elenco di classificazione deliberato contestualmente al presente Regolamento.

Art. 15 Criteri per la determinazione della tassa. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo a tassazione delle occupazioni che in

relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del dieci per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 16 - Misurazione dell' area occupata -criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Per le occupazioni soprassuolo purché sporgenti almeno trenta centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 17 - Tariffe. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 14.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14, in rapporto alla durata in ore delle occupazioni.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni

previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art.18 del presente Regolamento.

Art.18 - Maggiorazioni e riduzioni. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell' art.46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a un terzo;

b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;

c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;

d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento;

e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell' art.46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a un terzo;

f) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta al 30 per cento;

g) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta al 50 per cento.

Art. 19 - Costruzione gallerie sotterranee. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 20 - Esenzione della tassa. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.l. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni , Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza,

sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Con riferimento alla lettera d) del precedente comma sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commerci o ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose che comunque devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste in materia di sicurezza e di circolazione stradale;

c) occupazioni, non superiori alle 5 ore, effettuate dalle organizzazioni pubbliche ricomprese nell'art. 87, comma 1, lett. c. del T. U. sulle imposte sui redditi per raccolta di fondi ed altre utilità diretti al finanziamento delle attività istituzionali;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ed altri oggetti ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operati vi, di durata non superiore alle 8 ore.

Art. 21- Denuncia e versamento della tassa. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante

convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento di retto.

Art. 22 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa. Per l' accertamento, la liquidazione e il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 23 - Sanzioni. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all' art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) e comunque per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000= a L. 150.000=, da determinare in base alla gravità della violazione.

Art. 24 – Norme transitorie. [omissis]

Art. 25 - Norme finali. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme di cui al presente Regolamento o in esso richiamate

Art. 26 – Entrata in vigore. [omissis]

ALLEGATO

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.46 del 30.6.1994)

Il Consiglio Comunale delibera di approvare, ai fini della graduazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, gli elenchi di classificazione in due categorie degli spazi ed aree pubbliche.

Elenco delle strade , spazi ed altre aree pubbliche classificate nella Prima Categoria ai fini dell'applicazione della Tosap: via Battisti (da viale Lombardia fino incrocio piazzale La Pira), piazza Cavour, piazza Conciliazione, via Confalonieri, via Dante (dall'incrocio con via Viganò all'incrocio con via Scalfi), via Garibaldi, via Grandi, piazza Grandi, via Italia, via La Pira, piazzale La Pira, viale Lombardia (da via Battisti a piazza San Fermo), via Marconi (dall'incrocio con via Italia all'incrocio con via Viganò), via Mazzini, viale Milano, via Rimembranze, via Pellico, via Roma (da via San Valerio a via Viganò), via San Fermo, vicolo San Fermo, piazza San Fermo, via Scalfi, via Trento, via Trieste (dall'incrocio con viale Milano a quello con via La Pira), via San Valerio, via Verdi, via Viganò.

Elenco delle strade , spazi ed altre aree pubbliche classificate nella Seconda Categoria ai fini dell'applicazione della Tosap: via Adamello, via Adige, via Aquileia, via Battisti (da piazzale La Pira al confine con Seregno), via Boccaccio, via Bosco dei Pascoli, via Bixio, via Buoizzi, via Caravaggio, via Carducci, Cascina Canzi, via Castello, via Costa Corta, via Dante (da via Scalfi a via Marconi), via De Gasperi, via del Carso, via delle Valli, via Paola Di Rosa, via Dosso, via Due Giugno, viale Europa, via Fermi, via Ferrini, via Filzi, vicolo Fumagalli, via Galilei, via Gatti, via Gemelli, via Giotto, via Giovanni XXIII, via Gorizia, via Gramsci, via Isonzo, via Istria, via Kennedy, via Lambro, viale Lombardia (da via Battisti al confine con Carate Brianza), via Malpensata, via Manzoni, via Marconi (da via Viganò al confine con Sovico), via Matteotti, via don Minzoni, via Molini Bassi, via Monfalcone, via Montello, via Monte Grappa, via Monte Nero, via Oberdan, via Pascoli, via Pasubio, via Petrarca, via Piave, via Costa Corta, via Prealpi, Cascina Pressosa, via Quasimodo, via Quattro Novembre, via Redipuglia, via Resegone, via Roma (da via Viganò a via Quattro Novembre), via Rossini, via Sabotino, via Salvadori, via Sant' Ambrogio, via San Carlo, via Sanzio, via Sauro, via Tagliamento, via Trieste (da via La Pira a viale Europa), vicolo Trieste, via Turati, via XXV aprile, via Vittorio Veneto, via Volta.